



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.04/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8796/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1517/2024 depositata il 25/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:



Con sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona, distinta al n. 1517/2025 nel procedimento n. r.g. 457/2024, depositata il 16/10/2024, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] in parziale riforma della sentenza impugnata, è stata posta a carico di [REDACTED] a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 in favore della sig.ra [REDACTED]—[REDACTED] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda.

Osservava che l'appellante era una fisioterapista, attività che aveva svolto sino al 2015 e poi ripresa in modo occasionale e sporadico compatibilmente con le esigenze familiari come emergeva dalla documentazione prodotta i cui indicatori della situazione reddituale oscillano tra l'importo di € 0 a quello di € 8.075,00 annui nel 2023.

Rilevava che pur riconoscendo una limitata attendibilità alle risultanze Isee prodotte dalla [REDACTED]_doveva ritenersi che l'attività professionale svolta non avesse carattere di stabilità e continuità in grado di garantirle una stabile ed adeguata fonte di reddito.

Rilevava altresì che l'appellante viveva insieme alle figlie in una casa di proprietà, donatale dai genitori, titolari di diverse proprietà immobiliari.

Rilevava invece che l'appello era stato co- amministratore sino al 2017 della principale impresa di famiglia, la [REDACTED]_s.r.l. e successivamente ne era diventato dipendente con un reddito di circa € 1900,00 e viveva in una villa acquistata dai suoi genitori su cui vantava un diritto di abitazione.

Dalla documentazione in atti risultava che la società [REDACTED] s.r.l. per la quale l'appello prestava attività lavorativa aveva avuto nel corso degli anni un notevole volume di affari ed un andamento notevolmente positivo sicchè non appariva verosimile né la sua effettiva cessazione della carica



di co-amministratore né l'effettiva cessione delle quote societarie, né tanto meno l'ammontare del corrispettivo della cessione (€ 160.000,00) , del tutto inadeguato rispetto agli ingenti ricavi ed utili della società che oscillano da € 5.013.887,00 di ricavi ed € 615.739,00 nell'anno 2015 ad € 5.955.357,00 di ricavi ad € 989.513, di utili nell'anno 2017 per fare registrare anche negli anni successivi utili rilevanti.

Il Giudice di appello condivideva in questo quadro la valutazione espressa dal Tribunale che le disponibilità economiche dell'appellato andavano ben al di là dell'apparenza disponendo il medesimo di risorse cospicue ben maggiori dello stipendio di dipendente.

Evidenziava che l'appellato aveva svolto una intensa attività di investimenti in prodotti finanziari e risultava intestatario di numerose polizze.

In questo quadro secondo la Corte appariva evidente lo squilibrio economico fra le due parti ricollegabile al fatto che il [REDACTED] aveva potuto fare affidamento sulla stabilità di una rilevante fonte reddito derivante dall'attività lavorativa svolta nell'ambito del contesto familiare, di portata ben superiore a quella dichiarata, come desumibile dalla movimentazione bancaria e dai numerosi prodotti finanziari.

Osservava che le circostanze allegate dall'appellato in ordine all'elevato stile di vita dell'ex coniuge non aveva trovato alcun riscontro.

Con riguardo poi agli altri presupposti dell'assegno divorzile doveva essere riconosciuto il prevalente se non esclusivo apporto dato dall'appellante nella conduzione familiare nonché la cura ed assistenza delle figlie con sacrificio della propria professione che aveva consentito al [REDACTED] di dedicarsi proficuamente allo svolgimento dell'attività lavorativa consistente all'epoca nell'attività di amministratore della società.



Riteneva pertanto che all'appellante dovesse essere riconosciuto un assegno divorzile di € 400,00.

Quanto al contributo per il mantenimento delle figlie, richiamata la disparità reddituale e tenuto conto dei tempi di permanenza la Corte riteneva di confermare sul punto la statuizione del Tribunale.

Con decreto cron. n. 54/2025 del 27/02/2025 reso nel procedimento n. r.g. 457/2024-1 la Corte d'Appello di Ancona disponeva la correzione dell'errore materiale della citata sentenza, attraverso la sostituzione, nel dispositivo, della frase relativa alla condanna alle spese di giudizio in favore dell'appellante di 2/3 delle spese di entrambi i gradi.

Avverso la sentenza della Corte di appello [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito [REDACTED] con controricorso.

Con atto del 4.08.2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso, comunicata in data 28.8.2025, ed il difensore del ricorrente in data 6.10.2025 ha depositato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio per il 4.2.2026.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Ancona erroneamente riconosciuto il diritto di [REDACTED] all'assegno di divorzio in



difetto di presupposti di legge, nonché della prova dei relativi fatti costitutivi; la violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 132, comma 2, nr. 4, c.p.c., per avere la Corte travisato il contenuto oggettivo delle prove, nonché per motivazione inesistente/illogica/apparente e contraddittoria.

Si rimprovera al giudice del merito di aver fatto mal governo dei principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di assegno divorzile fondando la propria decisione su meri assunti, privi di qualsiasi fondamento probatorio, anzi categoricamente esclusi dal compendio acquisito ed erroneamente percepito.

Si sostiene infatti che la presunta cessazione dell'attività di fisioterapista della ████████ nel 2015 (pag. 4, ultimo cpv), non era documentata e era rimasta priva di riscontri di sorta.

Si contesta poi che l'ex coniuge, soprattutto, avesse sacrificato aspettative personali/professionali ad appannaggio del marito, risultando già dotata di preparazione, titoli e di tutti i prodromi che, in ossequio al ben noto corollario dell'auto-responsabilità, le avrebbero consentito (ammesso e non concesso che cessasse l'esercizio e/o perdesse pazienti) di riavviare la sua attività.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 91-92, anche in relazione all'art. 132, nr. 4, c.p.c., per avere la Corte disposto la parziale compensazione delle spese di lite.

La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue:

"il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis n. 1, avendo la Corte di merito deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, così come declinata anche dalle pronunce più recenti (Cass. 4328/2024, Cass. 35434/2023,



Cass.23583/2022) secondo cui: *“l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali”.*

Risulta, invero, dalla motivazione della pronuncia impugnata, che la Corte d'appello di Ancona, nell'accogliere parzialmente l'appello proposto dalla sig.ra [REDACTED] in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, diversamente dal Tribunale di Pesaro, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, sia in ragione della sperequazione reddituale esistente tra le parti, sia dell'apporto fornito prevalentemente, se non esclusivamente, dalla moglie alla conduzione della vita familiare, nonché alla cura e all'accudimento delle figlie; in dettaglio, la Corte rileva che quest'ultimo dato, non è mai stato contestato dal Sig. [REDACTED] il quale si è potuto dedicare proficuamente allo svolgimento della propria attività lavorativa, in qualità di amministratore della società di famiglia, proprio in ragione dell'apporto fornito dalla sig.ra [REDACTED] al ménage familiare.

Di conseguenza, la Corte territoriale, in maniera del tutto conforme ai principi di diritto affermati da questo giudice di legittimità, ha ritenuto di riconoscere in favore della sig.ra [REDACTED] l'assegno divorzile di €400,00 mensili, in considerazione della componente perequativa-compensativa dell'assegno;



- inoltre, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale della [REDACTED] la Corte d'appello ha correttamente ritenuto di dover disporre una nuova regolamentazione del riparto delle spese di giudizio, operando una compensazione solo parziale delle stesse, in quanto, stante il riconoscimento dell'assegno divorzile, seppur determinato in maniera inferiore alla richiesta dell'appellante, si doveva ritenere maggiormente soccombente la parte appellata, cosicché risulta inammissibile la censura in punto di mancata loro compensazione totale".

Il ricorrente nell'opporsi alla PDA ha osservato che nel caso in esame Corte d'appello ha disatteso i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui l'assegno divorzile presuppone una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, fondata su elementi oggettivi e provati, e non su mere supposizioni di agiatezza. Nel caso in esame, a suo avviso, mancherebbero elementi concreti idonei a dimostrare un effettivo divario reddituale o patrimoniale imputabile al ricorrente. La Corte di appello avrebbe totalmente disatteso tali principi, valorizzando mere presunzioni circa redditi inesistenti del ricorrente e senza un effettivo accertamento del contributo di [REDACTED] con violazione del principio di onere probatorio ex art. 2697 c.c.: spettava alla richiedente l'assegno dimostrare di non avere redditi o mezzi adeguati. La Corte d'appello non avrebbe accertato né l'una né l'altra condizione.

[REDACTED] — [REDACTED] sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, è professionalmente qualificata, in età lavorativa e non impedita nella ripresa dell'attività.

Inoltre, ha rilevato che il Giudice di merito non avrebbe esaminato che: - la controricorrente non avrebbe fornito alcuna prova di aver sacrificato



opportunità professionali o lavorative in funzione del matrimonio o della cura della famiglia.

Reputa il Collegio che tali difese nulla aggiungano a quanto è stato già considerato nella PDA con argomenti del tutto condivisibili.

La Corte di appello ha correttamente applicato i principi di questa Corte in tema di assegno divorzile accertando con una motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale la sussistenza di uno squilibrio economico degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del rapporto coniugale riconducibile alla "conduzione della vita familiare" dando esattamente rilevanza alla verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare sulla base di un ragionamento presuntivo in linea con la giurisprudenza di questa Corte in punto di prova per presunzioni (v. Sezioni Unite n. 18287/2018).

Perciò ciò di cui si duole il ricorrente è in effetti la valutazione che la Corte di merito ha in concreto dato delle risultanze probatorie non consentita in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., come testualmente previsto dall'art. 380 bis ultimo comma c.p.c. ("Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96"). L'art. 96 al quarto comma prevede "Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo



comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500 e non superiore ad euro 5.000".

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di una disposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad €500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione "altresì"). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)" (Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in motivazione).

In tal senso, il ricorrente va condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. avuto riguardo alla liquidazione dei compensi dovuti alla parte resistente, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96 quarto comma c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessive € 3000,00 nonché la somma di € 2500,00 ai



sensi dell'art 96 III comma c.p.c. ed € 1000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 4.02.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

